



Indennizzo statale Liberi professionisti Maggio 2020



Riconosciuto un bonus di 1000 euro per il mese di maggio, erogato automaticamente a chi ha fruito del bonus di marzo ed aprile.

Per le nuove domande invece il termine sarà di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Le domande, per chi non abbia ricevuto la tranche di marzo ed aprile, potranno essere presentate all'ENPAM fino al 13 settembre 2020, facendo riferimento al decreto interministeriale del 29 maggio 2020, in cui sono specificati i requisiti di accesso al bonus di aprile, che valgono anche per quelli di maggio.

La domanda può essere presentata a un solo Ente di previdenza obbligatoria. L'indennità è cumulabile con il bonus ENPAM per Covid-19.

Il Bonus nel dettaglio tecnico

L'art.13, comma 1, del cosiddetto "Decreto Agosto" (D.L. 14/08/2020, n.104) prevede che "ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro".

Quindi i 1000 euro verranno erogati automaticamente ai professionisti che hanno beneficiato in precedenza del bonus e non sarà necessario, per quest'ultimi, inviare una nuova domanda, visto che gli importi andranno a soggetti che hanno già fruito dei bonus di marzo e aprile.

Potrà invece presentare domanda chi non ha potuto beneficiare dei 600 euro previsti prima dal Decreto "Cura Italia" poi dal Decreto "Rilancio", in tal caso coloro che non hanno ricevuto l'indennità di marzo ed aprile, ma intendono presentare istanza per i mille euro di maggio, dovranno fare riferimento al decreto interministeriale del 29 maggio 2020, in cui sono specificati i requisiti di accesso al bonus di aprile, che valgono anche per quelli di maggio.

Viene solo aggiornato il termine temporale per l'eventuale cessazione dell'attività, esteso dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

La domanda dovrà essere presentata, entro i termini di cui sopra, alla Cassa di previdenza di rispettiva iscrizione (nel nostro caso l'ENPAM) che provvederà a verificare i requisiti e ad erogare il bonus.

Divieto di cumulo

Il bonus, oltre a non essere cumulabile con tutti gli altri bonus erogati dall'INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori), con il reddito di cittadinanza e con il Reddito di Emergenza (REM), è altresì incompatibile con i trattamenti di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, oltre che con la percezione del contributo a fondo perduto istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Definizione di cessazione e riduzione dell'attività professionale

Il bonus è erogato in caso di cessazione o riduzione dell'attività professionale.

Al riguardo, il decreto attuativo precisa che:

1. per "cessazione dell'attività" va intesa l'avvenuta chiusura della partita IVA tra il 30 aprile al 31 maggio 2020;



Indennizzo statale Liberi professionisti Maggio 2020



2. per "riduzione o sospensione dell'attività" va intesa la riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute);
3. per i professionisti che si siano iscritti all'ENPAM tra il 2019 ed il 23 febbraio 2020 non trovano applicazione i criteri di cui ai punti precedenti, ma il diverso parametro di cui si dirà avanti.

Modalità di erogazione

Ad esclusione dell'erogazione automatica a chi abbia fruito dei "bonus marzo ed aprile", i nuovi richiedenti non devono essere:

1. lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
2. titolari di pensione.

A tal proposito si consideri che: il "Decreto Rilancio" afferma la compatibilità del bonus con la fruizione dell'assegno ordinario di invalidità dell'INPS (discriminando, così, i fruitori di pensioni di invalidità delle Casse o di altre Gestioni) e che i richiedenti debbano dichiarare, in sede di domanda, di non essere titolari di pensione diretta; il che rende possibile la fruizione del bonus anche ai titolari di pensione indiretta (di reversibilità o ai superstiti).

La Cassa di previdenza di rispettiva iscrizione (nel nostro caso l'ENPAM) provvederà a verificare i requisiti e ad erogare il bonus.

Il bonus può essere richiesto ad una sola Cassa di previdenza in relazione ad una sola gestione previdenziale.

Caratteristiche e contenuti della domanda

In sede di domanda, i professionisti ai quali il bonus non verrà erogato automaticamente dovranno dichiarare:

1. di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2. di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto in precedenza;
3. di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;

Alternativamente:

- di aver percepito nell'anno 2018 redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019.
- Annotazione importante: Si evidenzia che, nel decreto attuativo del bonus di marzo, il reddito in riferimento non era solo quello "professionale", ma quello "complessivo", al lordo degli introiti da locazione;
- in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
- di aver chiuso la partita IVA tra il 30 aprile al 31 maggio 2020;
- di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza epidemiologica;



Indennizzo statale Liberi professionisti Maggio 2020



La domanda deve essere presentata, dal 14 agosto al 13 settembre 2020, attraverso accesso nell'area riservata del sito istituzionale dell'ENPAM (www.enpam.it). Una volta entrati, cliccare su "Domande e dichiarazioni online" e poi su "Richiesta indennizzo statale Covid-19".

Le domande, accompagnate, a pena di inammissibilità, da copia di un documento di identità, del codice fiscale e delle coordinate del conto su cui operare l'accredito del bonus, saranno verificate dal punto di vista formale, ed accolte, dall'ENPAM in base all'ordine cronologico di presentazione ed approvazione.

Solo in un secondo momento, sulla base dei dati acquisiti dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, l'ENPAM stessa procederà alla verifica dei dati previdenziali e fiscali dichiarati dai richiedenti (con conseguente possibilità di revoca della concessione e recupero di quanto indebitamente erogato).

Limiti all'erogazione

Come per il bonus di marzo ed aprile, le Casse di previdenza dovranno inviare settimanalmente un report delle somme erogate ai fini del monitoraggio della capienza dello stanziamento. Infatti, qualora in via ipotetica, si prefiguri l'esaurimento dei fondi, l'erogazione dei bonus andrà sospesa, in attesa di eventuali rimodulazioni dei fondi stanziati per il reddito di ultima istanza.

Considerazioni finali

Il Governo ha nuovamente adottato un approccio differente tra i professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS rispetto a quanti sono iscritti alle casse private.

Dato il ritardo nel pagamento del Bonus maggio, che i professionisti iscritti agli Ordini hanno vissuto come una mancanza di equità rispetto agli altri professionisti (quelli iscritti al Fondo di Gestione Separata dell'INPS) il cui bonus è già in pagamento, il Governo ha optato per snellire al massimo la procedura e velocizzare i tempi di accredito.

Il costo del provvedimento ammonterebbe, stando a quanto confermato nella bozza, a 530 milioni di euro, quindi le indennità sarebbero a beneficio di una platea stimata in 530 mila professionisti (fonte dati: "Italia Oggi").

Ricordiamo infine, che i professionisti iscritti alle casse private non hanno avuto modo di beneficiare del Contributo a fondo perduto ed hanno già dovuto sottostare ai limiti reddituali per poter beneficiare dei due bonus precedenti, concessi invece "a pioggia" a quanti erano iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Modalità differenti per le due tipologie di professionisti, poco apprezzate dagli Ordini professionali e dalle rispettive casse di previdenza (in primis l'ENPAM), che hanno vissuto tale decisione come una sorta di "compensazione" per i paletti imposti precedentemente e per le esclusioni dal Fondo perduto.